CAMERA DEI DEPUTATI N. 1671-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

(Relatore: **TRIONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 novembre 1994 (v. stampato Senato n. 805)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(D'ONOFRIO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERNINI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(MATTEOLI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(PODESTÀ)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1994

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data

Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1671 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 805), che viene allegata.

TRIONE, *Relatore.*

ALLEGATO

L'iniziativa *European Synchrotron Radiation facility (ESRF)* – progetto di sincrotrone europeo per ricerche con luce di sincrotrone – nasce nell'ambito della Fondazione europea delle scienze quando la comunità scientifica europea approvò, nel 1977, la proposta di avviare lo studio di fattibilità per un laboratorio europeo dedicato, appunto, alla luce di sincrotrone. È del 1979 la presentazione, da parte di un apposito comitato, di un primo progetto particolareggiato per la realizzazione dell'iniziativa ed è nel febbraio 1987 che detto studio di fattibilità fu presentato nella versione definitiva. Le discipline direttamente interessate alla installazione sono: la fisica (atomica, molecolare, nucleare, delle superfici, dello stato solido), le scienze dei materiali e la chimica (superfici, assorbimento, difetti nei solidi, fotochimica, fluorescenza), la biologia (molecolare e cellulare), la geologia.

Già in data 22 febbraio 1983 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, impegnava il Governo a reperire i mezzi necessari per coprire almeno la metà del costo complessivo di realizzazione di un laboratorio europeo per la luce di sincrotrone (*European Synchrotron Radiation facility* - ESRF) – nella eventualità che tale laboratorio fosse localizzato a Trieste e poiché, a seguito di un laborioso processo di valutazione e di trattativa diplomatica, il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea riunito a Lussemburgo in data 4 giugno 1985, adottò una decisione che permise la finalizzazione della scelta di Grenoble quale località ove realizzare il progetto, il CIPE tornò a deliberare in data 28 maggio 1987 e, nel proporre di integrare l'iniziativa in discorso con una iniziativa complementare a Trieste:

riconfermò la rilevante validità della partecipazione italiana all'iniziativa di Grenoble per il sincrotrone europeo;

indicò in una quota non superiore al 15 per cento, valutabile intorno ai 70-75 miliardi da ripartirsi in sei annualità a partire dal 1988, i mezzi finanziari necessari;

impegnò il Governo a reperire detti mezzi finanziari.

La conferma ufficiale della partecipazione all'iniziativa fu comunicata in occasione dell'incontro al vertice italo-francese svoltosi a Firenze in data 14-15 giugno 1985 tra il Presidente Craxi ed il Presidente Mitterand; in quella occasione fu anche formalizzato che l'impegno finanziario dell'Italia non sarebbe stato superiore al 15 per cento del costo globale della realizzazione.

Ulteriore riconferma della volontà politica di partecipare al progetto ESRF di Grenoble è stata espressa dal Governo italiano con la conclusione del Memorandum d'intesa per il biennio 1986-1987, con l'adesione al Protocollo d'intesa per il 1988, con lo specifico finanziamento al Centro nazionale delle ricerche (articolo 3 della legge 11 marzo 1988, n. 79) e, conclusivamente, con l'avvenuta firma, a Parigi il 16 dicembre 1988, degli Accordi intergovernativi per l'ESRF da parte dei Ministri della ricerca dei Paesi membri, che saranno oggetto di questa legge di ratifica.

In quest'ultima occasione vi è anche stata la sottoscrizione dello Statuto della Società civile da parte dei rappresentanti legali degli Enti nazionali partecipanti (CNR, INFN, Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia - INFM), che si sono così assunti la responsabilità diretta della partecipazione italiana negli organi dell'ESRF; in particolare, sulla base della delibera del CIPE del 28 maggio 1987, al CNR, dal punto di vista finanziario – amministrativo, spetta il ruolo di capofila.

Si è così formalmente costituita una « Société Civile », ai sensi degli articoli da 1832 a 1873 del « Code Civil » francese, che non ha carattere commerciale nè ha scopo di lucro ma, come espressamente previsto all'articolo 2 dello Statuto, ha esclusivamente carattere di ricerca scientifica e quindi è sostanzialmente paragonabile alle associazioni disciplinate agli articoli 14 e seguenti del nostro Codice civile; la scelta da parte dei partecipanti al progetto di questo tipo di modello organizzativo è da ricercarsi esclusivamente nella snellezza operativa che questo modello offre. La natura internazionale e sostanzialmente pubblicistica della Società è evidenziata dalla circostanza che la sua creazione è stata determinata, come si è visto, dalla volontà espressa dagli Stati membri in una Convenzione intergovernativa, ed anche dal suo Statuto, in quanto, essendo allegato alla Convenzione stessa, fa parte integrante dell'Accordo intergovernativo. La Società sarà disciplinata da detti atti internazionali e, solamente per quanto da questi ultimi non regolamentato, dal diritto nazionale francese.

Sulla base delle delibere del CIPE sopra richiamate si è provveduto, pertanto, a decorrere dal 1988, a preordinare con la legge di bilancio i necessari finanziamenti, allo scopo integrando l'assegnazione annua a favore del CNR per un importo complessivo di lire 75 miliardi nel quinquennio 1988-1992. Tali finanziamenti hanno consentito al nostro Paese di partecipare alla fase di costruzione dell'impianto (ormai in corso di ultimazione), il cui costo complessivo nel decennio 1988-1998 è stato fissato dalla tabella annessa alla Convenzione in 3.658 milioni di franchi francesi, di cui 2.598 milioni relativi ai costi di costruzione e 1.060 milioni relativi ai costi di gestione del Laboratorio.

La quota italiana, inizialmente pari al 15 per cento, è poi scesa al 14,5 per cento nel 1989 e al 14 per cento dal 1990, a seguito dell'adesione alla Convenzione del Belgio e dei Paesi Bassi.

I residui di costruzione (che terminano nel 1998) e le spese di gestione, che iniziano a decorrere dal 1994, sono sintetizzati nella seguente tabella (in milioni di franchi francesi al valore 1° gennaio 1987):

TABELLA 1

Anno	Costo costruz.	Costo *di gestione*	Totale	Quota Italia
1994	295	75	370	51,8
1995	113	205	318	44,5
1996	88	235	323	45,2
1997	59	260	319	44,6
1998	28	285	313	43,8

Tenuto conto della rivalutazione del franco francese intervenuta nel frattempo e di una previsione di incremento dei costi sulla base di un'inflazione del 3 per cento annua, il contributo italiano può essere stimato, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui sopra, in circa 18 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in circa 17 miliardi di lire annue a decorrere dal 1996.

Come sopra ricordato, il finanziamento dell'iniziativa in esame è stato assicurato sin dal 1988 mediante la legge di bilancio cui, nel corrente anno, si sono aggiunti i finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463 (Interventi urgenti in favore dell'economia), col quale si è provveduto a fornire certezza normativa alla spesa ricorrente costituita dalla quota italiana degli oneri fissi di gestione del Laboratorio.

Oltre a ciò sono da considerare le quote che, ancora per gli anni 1994 e 1995, graveranno (rispettivamente per lire 10 miliardi e lire 5 miliardi) sul capitolo 7101 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per consentire il finanziamento del completamento della costruzione, nonché la partecipazione degli enti nazionali interessati (CNR e INFN).

Riassuntivamente la copertura degli oneri suddetti avverrà secondo il seguente schema (in miliardi di lire):

TABELLA 2

	1994	1995	1996 (e successivi)
Decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463	5,0	10,0	15,0
CNR	1,5	1,5	1,0
INFN	1,5	1,5	1,0
Cap. 7101 - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	10,0	5,0	—
TOTALE	*18,0*	*18,0*	*17,0*

Conseguentemente, poiché l'attuazione del presente provvedimento non comporta l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma avviene nell'ambito di autorizzazioni di spesa già tutte contemplate dalla legislazione vigente, non si rende necessario l'inserimento nel provvedimento medesimo di apposita clausola di copertura, nè la redazione della relazione tecnica richiesta dall'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottare in pari data.	1. *Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.	1. *Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed il Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia partecipano alla Società istituita per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) in attuazione dell'allegato 1 alla Convenzione.	1. *Identico.*
2. Agli stessi Enti è attribuita la responsabilità diretta della partecipazione nazionale nell'ESRF.	2. *Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	1. *Identico.*